



COMUNE DI SCARLINO

Provincia di Grosseto
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 33 del 30-12-2022

OGGETTO: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE 2021 E ANALISI DELL'ASSETTO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DAL COMUNE DI SCARLINO – RELAZIONE SUGLI INTERVENTI AVVIATI E ADOZIONE PROVVEDIMENTI PER LA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2022 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D. LGS. 175/2016

L'anno duemilaventidue e questo giorno 30 del mese di dicembre alle ore 09:45 nel Palazzo comunale si è riunito il Consiglio comunale, convocato nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza la sig.ra nella sua qualità di sindaco presidente, e sono rispettivamente presenti i seguenti sigg.

COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
TRAVISON FRANCESCA	X	
BIANCHI MICHELE	X	
GIULIANELLI LUCIANO	X	
SPINELLI CESARE	X	
RAMAZZOTTI GIANNI	X	
RASPANTI PAOLO	X	
CANEPUZZI LETIZIA		X
PAPINI GIACOMO	X	
TRAVISON SILVIA	X	
DESTRI GUIDO MARIO	X	
MAESTRINI ROBERTO	X	
STELLA MARCELLO	X	
BIAGIONI MAURO	X	
TOTALE	12	1

Partecipa il Segretario comunale, MASONI RICCARDO, incaricato della redazione del verbale. Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

DISCUSSIONE

Espone il punto il Sindaco.

“Il D.Lgs. 175/2016, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), ha introdotto l'obbligo, in capo alle amministrazioni pubbliche socie, di condurre annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Questa Amministrazione, al fine di adempiere a quanto previsto dal D.Lgs. 175/2016, ha provveduto ad effettuare l'analisi delle partecipazioni societarie dirette ed indirette, da approvare nella seduta odierna del Consiglio comunale.

Dall'analisi delle partecipazioni societarie dirette ed indirette del Comune di Scarlino è risultato quanto segue:

- per EPG s.p.a. - Net-Spring s.r.l. e Acquedotto del Fiora s.p.a. (società partecipate dirette). Risultano da mantenere le quote di partecipazione nelle società senza specifiche azioni di razionalizzazione. Tuttavia, il Comune continuerà ad esercitare un attento presidio sull'andamento economico-patrimoniale delle suddette società partecipate, al fine di verificare il permanere delle condizioni di sostenibilità della stessa;*
- per CO.SE.CA. s.r.l. - CE.VAL.CO. s.p.a. - Grosseto Sviluppo s.r.l. (società partecipate dirette) risultano in corso le procedure di liquidazione. Essendo le società in corso di dismissione, non rileva pertanto la verifica delle condizioni per il mantenimento della partecipazione ai sensi del comma 2 dell'art.20 del D.Lgs. 175/2016. L'Amministrazione monitorerà il corretto e regolare svolgimento della procedura di liquidazione in corso. Segnaliamo che per le società CO.SE.CA. s.r.l. E Grosseto Sviluppo s.r.l. Risultano emersi possibili profili per il loro risanamento e la rimozione dello stato di liquidazione.*
- Per Grosseto fiere s.p.a. (società partecipata diretta) si rileva che nel corso dell'esercizio 2022, ed in particolare in data 6/09/2022, è pervenuta al Comune di Scarlino una comunicazione a mezzo p.e.c. Con la quale il CdA di Grossetofiere s.p.a. Confermava la ricezione della volontà di questo Ente di dismettere la propria partecipazione in Grossetofiere s.p.a. pari allo 0,014% del capitale posseduto – 100 azioni. Come previsto dal codice civile, inizialmente le quote sono state offerte ai soci a titolo di diritto di prelazione, esercitabile entro 30 giorni dal ricevimento di tale comunicazione.*

Decorso tale termine, il Comune di Scarlino, in data 15/11/2022, ha ricevuto un'ulteriore comunicazione via p.e.c. Da parte di Grossetofiere s.p.a. Con la quale si comunicava il mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci. Contestualmente, la società informava di aver ricevuto un'offerta di acquisto dei titoli da parte di terzi soggetti, esprimendo altresì il gradimento del

>Consiglio di amministrazione nei confronti di tale operazione, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto. La società che ha manifestato interesse all'acquisto delle quote possedute dal Comune di Scarlino è la "Andromeda s.r.l.", con sede legale a Grosseto, in Corso Cardutti n.6, che ha offerto un valore complessivo di € 500 per 100 azioni. Alla luce di quanto sopra, con il presente Piano è stato dato mandato al Responsabile del Settore 3 "Servizi economici e finanziari" di compiere tutte le procedure necessarie per l'alienazione delle azioni alla società Andromeda s.r.l., considerato che l'importo offerto, pari ad € 500,00, risulta congruo in quanto superiore al valore effettivo della Società, calcolato sulla base del patrimonio netto del 2021, pari ad € 413,77.

- per R.A.M.A. s.p.a. (società partecipata diretta), rispetto a quanto definito con i precedenti piani, con il presente si rileva che nel corso dell'esercizio 2022, l'assetto e le missioni della società si stanno notevolmente modificando con nuove prospettive di sviluppo. In particolare:*
- la società ha ribadito di essere proprietaria, nonché gestore, delle reti e degli impianti funzionali allo svolgimento dei servizi TPL, riconosciuti e vincolati come tali dalla Regione e di star ultimando le procedure di vendita dei suddetti beni al nuovo gestore della concessione dei servizi di TPL, Autolinee Toscana s.p.a. A seguito di tali cessioni, R.A.M.A. s.p.a. comunica di aver previsto un piano di ristrutturazione del debito ed una corretta valutazione del patrimonio a tutela di tutti i soci;*
- la proprietà ha ribadito che nel corso del 2021, l'assemblea dei soci di R.A.M.A. s.p.a. ha deliberato l'aumento gratuito del capitale sociale mediante un incremento del valore nominale unitario delle azioni da €1,00 a € 2,42, passando da un capitale di € 1.653.694,00 ad uno di € 4.002.592,88;*
- la società ha inoltre sottolineato di essere proprietaria per una quota del 29,12% delle azioni di Tiemme s.p.a., società che gestisce il servizio di trasporto locale di persone nel bacino di varie Province, compresa quella di Grosseto, attualmente impegnata in una fase di ampliamento delle proprie attività;*
- la società ha affermato inoltre che le sue finalità istituzionali rientrerebbero nel novero delle attività perseguibili mediante la partecipazione pubblica ai sensi dell'art.4, comma 2, lett.a), del D.Lgs. n.175/2016;*
- la società ha comunicato infine di aver elaborato un documento che delinea la visione e la missione 2022-2026 e reso noto il nuovo piano strategico, nel quale è stato previsto lo sviluppo di 2 rami: quello relativo all'infrastruttura e quello relativo al settore digitale.*

Sulla base di quanto esposto, questa Amministrazione ritiene che sono indispensabili approfondimenti e valutazioni sulle prospettive di sviluppo della società che, stante i particolari riflessi che potrebbero comportare anche sul nostro Ente, necessitano di profonda analisi, non compatibile con i tempi stretti allo stato disponibili per l'adozione del presente atto ricognitivo.

In tal senso, anche al fine di definire in modo compiuto sia il valore effettivo della partecipazione, che le future possibili implicazioni del nuovo piano industriale, in corso di perfezionamento da

parte della stessa Società, nell'ambito del piano di razionalizzazione 2022, l'Ente ha definito di sospendere temporaneamente l'indirizzo di dismissione della partecipata, definito nelle proprie precedenti deliberazioni, impegnandosi, tramite il proprio assessore competente e gli uffici, ad effettuare tutti i necessari ulteriori approfondimenti e valutazioni.

Risultano inoltre da mantenere le seguenti partecipate indirette:

- quella in SEI Toscana s.r.l., società indirettamente partecipata per il tramite di CO.SE.CA. s.r.l., nelle more della procedura di liquidazione di quest'ultima;*
- quella in Tiemme s.p.a., società indirettamente partecipata per il tramite di R.A.M.A. s.p.a., nelle more della procedura di dismissione di quest'ultima.*

Dall'articolazione delle partecipazioni societarie, si evidenzia come, al 31 dicembre 2021, risulti ricompresa tra le partecipazioni indirette detenute dal Comune di Scarlino anche la società CO.SE.CO. s.r.l., partecipata tramite CO.SE.CA. s.r.l. In liquidazione: la stessa è oggetto di analini nel piano di razionalizzazione 2022 di cui all'allegato C della proposta di deliberazione.

Le società partecipate che saranno mantenute dal Comune di Scarlino sono EPG s.p.a., Net-Spring s.r.l. E Acquedotto del Fiora s.p.a., mentre per le altre faremo degli approfondimenti nel corso dell'anno.”

Non ci sono interventi ed il Consiglio comunale passa alla votazione della proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 il quale prevede che ogni amministrazione pubblica effettui annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società di cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al punto successivo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione; l'analisi e la conseguente razionalizzazione sono da riferirsi alla situazione delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre dell'esercizio antecedente a quello in cui vengono condotte;

- i presupposti per l'avvio di azioni di razionalizzazione indicati dal c. 2 dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, che riguardano:

- partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie previste dall'art. 4 del D. Lgs. 175/2016;
- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro;
- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 del D. Lgs. 175/2016;

- il c. 4 dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 che prevede come, in caso di adozione del piano di razionalizzazione, gli enti locali siano tenuti ad approvare, entro il 31 dicembre dell'esercizio successivo, una relazione sull'attuazione di tale piano, evidenziando i risultati conseguiti;

CONSIDERATO CHE il piano di razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 ha finalità programmatiche in quanto funzionale a definire priorità di intervento nei confronti delle

società partecipate, la cui formalizzazione, nel caso le stesse comportassero l'avvio di operazioni straordinarie, deve essere sottoposta a deliberazione del Consiglio comunale, ai sensi di quanto previsto dal c. 2 dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

RILEVATO CHE il Comune di Scarlino, in ottemperanza alle previsioni di cui agli artt. 20 e 24 del D. Lgs. 175/2016, ha adottato il Piano di Revisione straordinaria con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 29.09.2017, il Piano di razionalizzazione periodica 2018 con deliberazione della Giunta comunale n. 152 del 21.12.2018, il Piano di razionalizzazione periodica 2019 con deliberazione della Giunta comunale n. 178 del 19.12.2019 , recepita con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 10.03.2020 ed il Piano di razionalizzazione periodica 2020 con deliberazione della Giunta comunale n. 147 del 17.12.2020, recepita con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 30.12.2020 ed il Piano di razionalizzazione periodica 2021 con deliberazione della Giunta comunale n. 120 del 07.12.2021, recepita con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 30.12.2021;

CONSIDERATO CHE il Comune di Scarlino, al 31 dicembre 2021, deteneva partecipazioni nelle seguenti società:

- CO.SEC.A. S.r.l. in liquidazione, società a capitale interamente pubblico, partecipata per il 2,534% delle azioni
- Edilizia Provinciale Grossetana S.p.a. - EPG S.p.a, società a capitale interamente pubblico, partecipata per il 1,01% delle azioni
- Net-Spring S.r.l., società a capitale interamente pubblico, partecipata per l'1,00% delle azioni
- Acquedotto del Fiora S.p.a., società a capitale misto pubblico-privato, partecipata per il 0,731% delle azioni
- Rete Automobilistica Maremmana Amiatina S.p.a - R.A.M.A. S.p.a., società a capitale misto pubblico-privato, partecipata per il 0,646% delle azioni
- Centro per la Valorizzazione economica della Costa Toscana S.p.a. - CE.VAL.CO. S.p.a. in liquidazione, società a capitale misto pubblico-privato, partecipata per il 0,204% delle azioni
- Grosseto Sviluppo S.r.l. in liquidazione, società a capitale misto pubblico-privato, partecipata per il 0,043% delle azioni
- Grossetofiere S.p.a., società a capitale misto pubblico-privato, partecipata

per il 0,014% delle azioni

- Servizi Ecologici Integrati Toscana S.r.l. - SEI Toscana S.r.l., società indirettamente partecipata per il tramite di CO.SEC.A. S.r.l., che detiene il 0,024% delle relative azioni;
- Tiemme S.p.a., società indirettamente partecipata per il tramite di R.A.M.A. S.p.a., che detiene il 29,11% delle relative azioni;
- CO.S.ECO S.r.l., società indirettamente partecipata per il tramite di CO.SEC.A. S.r.l., che detiene il 60% delle relative azioni;

TENUTO CONTO CHE:

- il legislatore non impone uno schema obbligatorio per la conduzione dell'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate, da condursi ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016;

- con riferimento ai modelli da impiegare per l'analisi dell'assetto delle partecipazioni societarie funzionale all'individuazione delle eventuali misure di razionalizzazione, con deliberazione n. 6/2019 della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Valle d'Aosta, ha specificato quanto segue: *“il procedimento logico correlato all'assolvimento degli obblighi informativi posti in capo all'ente territoriale in materia di revisione periodica delle partecipazioni (al pari di quella straordinaria, già conclusa) dovrebbe prevedere dapprima la compilazione del modello standard approvato dalla Sezione delle autonomie e successivamente le schede contenute nell'applicativo “Partecipazioni” del Dipartimento del tesoro”*;

- il modello standard di analisi delle partecipazioni societarie approvato dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti, ad oggi disponibile, risulta quello allegato alla deliberazione n. 22 del 21 dicembre 2018 della medesima Sezione delle autonomie; tale modello, ancorché riferito all'esercizio 2018, risulta utilmente impiegabile, previo adeguamento dei riferimenti temporali, anche all'analisi da condursi nel corrente esercizio;

- in data 20 novembre 2019, il Dipartimento del Tesoro in collaborazione con la Corte dei conti ha pubblicato gli Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione delle partecipazioni pubbliche;

- in data 08 novembre 2022, la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo del MEF sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica ha pubblicato un

modello di scheda per la raccolta delle informazioni relative alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2021;

VISTA la relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione 2021 delle società partecipate dal Comune di Scarlino, di cui all'allegato A della presente deliberazione;

DATO ATTO CHE nel corso dell'anno 2022, Grossetofiere S.p.a. tramite nota PEC protocollo n. 11450 e n. 11468 dell'11/08/2022 e successivo prot. n. 12057 del 24/08/2022 ha convocato l'Assemblea Straordinaria dei soci per il giorno 29/09/2022 con ordine del giorno la riduzione del capitale sociale ai sensi per effetti dell'art 2445 c.c., in seguito al recesso di alcuni soci, fra cui il Comune di Scarlino, per un importo complessivo di Euro 16.524,97 con una riduzione del capitale sociale interamente versato dagli attuali Euro 3.768.521,57 a 3.751.996,60, per poi annullare tale convocazione con nota PEC prot. n. 12465 del 2/09/2022 in merito all'iter tecnico-amministrativo da seguire;

RILEVATO inoltre che, il giorno 06/09/2022 è pervenuta al Comune di Scarlino un'ulteriore PEC prot. n. 12591 con la quale il CdA di Grossetofiere S.p.a. confermava la ricezione della volontà di questo Ente di dismettere la propria partecipazione in Grossetofiere S.p.a. pari al 0,014% del capitale sociale posseduto - 100 azioni;

CONSIDERATO infine che, inizialmente le quote sono state offerte ai soci a titolo di diritto di prelazione in percentuale rispetto al valore posseduto e calcolato sul patrimonio netto relativo all'anno 2020, attribuendo il valore di € 4,109 a singola azione per un importo complessivo delle quote possedute pari a € 410,90 - prelazione esercitabile entro 30 giorni dal ricevimento di tale comunicazione. Decorso tale termine il Comune di Scarlino ha ricevuto una PEC prot. n. 16191 in data 15/11/2022 da parte di Grossetofiere S.p.a, che comunicava il mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci. Contestualmente la Società informava di aver ricevuto un'offerta di acquisto dei titoli da parte di terzi soggetti, esprimendo altresì il gradimento del Consiglio di Amministrazione nei confronti di tale operazione, ai sensi dell'art 6 dello Statuto. La società che ha manifestato interesse all'acquisto delle quote possedute dal Comune di Scarlino è la "Andromeda S.r.l." con sede legale a Grosseto in Corso Carducci 6, offrendo un valore complessivo di € 500,00 per n. 100 azioni;

RITENUTO inoltre necessario ricordare che il Comune di Scarlino con determinazione n. 898 del

16.12.2019 del Responsabile del Settore n. 3 “Servizi economici e finanziari”, aveva indetto procedura ad evidenza pubblica per la vendita della partecipazione detenuta in Grossetofiere S.p.a. con scadenza 27.01.2020, andata tuttavia deserta (come attestato con determinazione n. 69 del 27.02.2020);

RITENUTO necessario, con il presente Provvedimento, di dare mandato al Responsabile del Settore n. 3 “Servizi economici e finanziari”, di compiere tutte le azioni necessarie per l’alienazione delle azioni alla società Andromeda S.r.l., per le motivazioni meglio specificate in precedenza, dando atto che, da una prima analisi, l’importo offerto dalla società Andromeda S.r.l., pari ad € 500,00, sembrerebbe congruo rispetto al valore effettivo della Società calcolato sulla base del patrimonio netto 2021, pari ad € 413,77;

DATO ATTO che nel corso dell’anno 2022, R.A.M.A. S.p.a. tramite nota PEC protocollo n. 16245 del 16/11/2022 ha ribadito di essere proprietaria, nonché gestore, delle reti e degli impianti funzionali allo svolgimento dei servizi TPL, riconosciuti e vincolati come tali dalla Regione e di star ultimando le procedure di vendita di suddetti beni al nuovo gestore della concessione dei servizi di TPL, Autolinee Toscane S.p.a., subentrato in tutto il territorio regionale dalla data del 1/11/2021. A seguito di tali cessioni, R.A.M.A. S.p.a. ha intrapreso un percorso per provvedere al ristoro integrale del debito bancario mediante attuazione di un piano di ristrutturazione del debito ed una corretta valutazione del patrimonio a tutela di tutti i Soci;

CONSIDERATO che nel secondo semestre del 2021, con l’assistenza professionale di uno studio legale, la Società ha avviato dei contenziosi con le banche creditrici, per la difesa degli interessi finanziari della Società medesima, e alla data odierna R.A.M.A. S.p.a. afferma che sono rimasti aperti contenziosi solo con 2 istituti di credito e che quelli chiusi hanno generato una plusvalenza di circa 2.437.000,00 € a vantaggio della società stessa;

PRESO ATTO che altresì nell’anno 2021, l’assemblea dei soci di R.A.M.A. S.p.a. ha deliberato una l’aumento gratuito del capitale sociale, mediante un incremento del valore nominale unitario delle azioni da 1,00 € a 2,42 €, passando da capitale di 1.653.694,00 € ad 4.002.592,88 €;

RICORDATO che, sempre nella medesima nota PEC, R.A.M.A. S.p.a. ribadisce di essere proprietaria per una quota del 29,12% delle azioni di Tiemme S.p.a., che gestisce il servizio di trasporto locale di persone nel bacino di varie Province, compresa quella di Grosseto;

DATO inoltre atto che R.A.M.A. S.p.a., con la nota PEC sopra richiamata, afferma che le sue finalità istituzionali rientrerebbero nel novero delle attività perseguibili mediante la partecipazione pubblica ai sensi dell'art 4 co. 2 lett. a) del D. Lgs. 175/2016. A tal riguardo cita la recente sentenza della Corte di Appello di Firenze (n. RG. 2196/2021, depositata lo scorso 11/10/2022), la quale sembra aver respinto la richiesta di recesso e di liquidazione della partecipazione in denaro ai sensi dell'art. 1, co.569 della L. 147/2013 formulata dalla Provincia di Arezzo nei confronti della società L.F.I. S.p.a., socia di Tiemme S.p.a. al pari di R.A.M.A. S.p.a. ed in condizioni del tutto analoghe, in base al presupposto della Corte dei Conti nella relazione 2014 sugli organismi partecipati dagli Enti Territoriali con la quale ha affermato che la partecipazione dell'Ente può essere sia diretta che indiretta e che sono da ritenere legittime le società che gestiscono servizi di interesse generale e che svolgono un'attività di impresa anche indirettamente;

PRESO altresì atto che R.A.M.A. S.p.a., ha elaborato un documento che delinea la Vision e la Missione 2022-2026 e reso noto il nuovo Piano Strategico, con il quale prevede lo sviluppo di 2 rami: quello relativo all'infrastruttura e quello relativo al settore digitale;

RITENUTO inoltre necessario ricordare che il Comune di Scarlino con determinazione n. 896 del 16.12.2019 del Responsabile del Settore n. 3 "Servizi economici e finanziari", aveva indetto procedura ad evidenza pubblica per la vendita della partecipazione detenuta in R.A.M.A. S.p.a. con scadenza 27.01.2020, andata tuttavia deserta (come attestato con determinazione n. 68 del 27.02.2020);

RITENUTO inoltre necessario ricordare che, nel 2020 e nel 2021 non sono intercorsi contatti con il CdA della partecipata in attesa della definizione dei contenziosi relativi alla gara regionale TPL, e che, a causa dell'emergenza epidemiologica COVID19, si è ritenuto non intraprendere ulteriori azioni. Nel medesimo periodo, a seguito di una perizia degli assets immobiliari, si è anche proceduto ad una rivalutazione del 90% del valore di mercato;

RILEVATO infine che, alla data attuale, si rendono dunque indispensabili ulteriori valutazioni ed approfondimenti sui citati atti e sulle loro implicazioni nonché sulle prospettive di sviluppo della società che, stante i particolari riflessi che potrebbero comportare, necessitano di profonda analisi, non compatibile con i tempi stretti allo stato disponibili per l'adozione del presente atto ricognitivo;

RITENUTO quindi necessario stabilire che, per tutte le motivazioni sopra esposte, anche al fine di definire in modo compiuto sia il valore effettivo della partecipazione che le future possibili

implicazioni del nuovo Piano Industriale, in corso di perfezionamento da parte della stessa Società, l'Ente intende sospendere temporaneamente l'indirizzo di dismissione della partecipata, definito nelle proprie precedenti deliberazioni ex art. 20 del D.lgs. 175/2016, ed i correlati effetti (i cui tentativi di cessione esperiti non risultano comunque andati a buon fine) e di dare mandato all'Assessore competente ed agli Uffici di effettuare tutti i necessari ulteriori approfondimenti;

RICHIAMATO ulteriormente il disposto di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del D.Lgs. 175/2016 in merito agli obblighi di razionalizzazione che incombono sugli enti che detengono partecipazioni pubbliche;

VISTA la relazione tecnica di inquadramento del contesto normativo e giurisprudenziale entro cui è stata condotta l'analisi aggiornata dell'assetto delle partecipazioni societarie del Comune di Scarlino, di cui all'allegato B della presente deliberazione;

VISTO il provvedimento di analisi delle partecipazioni societarie dirette ed indirette del Comune di Scarlino, allegato C alla presente deliberazione, funzionale a verificare ed individuare le eventuali azioni di razionalizzazione da porre in essere e predisposto secondo lo schema proposto dalla Deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 22/2018, integrato con specifiche previste dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo del MEF nelle Linee guida del 20 novembre 2019 e nella scheda dell'8 novembre 2022;

RILEVATO CHE a seguito dell'analisi delle partecipazioni societarie dirette ed indirette di cui all'allegato C della presente deliberazione non emergono modifiche alle modalità di gestione dei servizi erogati e dall'attuazione delle indicazioni riportate nel documento non derivano modifiche alle previsioni di bilancio dell'ente né dei suoi equilibri;

PRESO ATTO che l'art. 20 del TUSP (Testo Unico società partecipate) non prevede che sul provvedimento in discussione l'organo di revisione debba esprimersi e parimenti l'ipotesi in discorso, non è prevista fra quelle per le quali l'organo di revisione è chiamato a rendere il proprio parere ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del TUEL;

PRESO ATTO tuttavia che, sulla base degli ultimi orientamenti, la giurisprudenza contabile ritiene che detto parere sia comunque opportuno e che l'organo di revisione debba esprimersi sulla coerenza dell'atto di razionalizzazione rispetto alla normativa recata dal TUSP (Testo Unico società partecipate);

RITENUTO pertanto opportuno che, alla luce delle suesposte considerazioni, sul presente atto debba comunque essere espresso il parere dell'organo di revisione ai sensi dell'art. 239 c. 1 lett b) del D.Lgs. 267 /2000;

VISTO l'art. 42, c. 2, lett. e) D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA l'urgenza di approvare il presente provvedimento ai fini del rispetto del termine di scadenza del 31.12.2022, così come previsto dell'art. 20 del D. Lgs.175/2016”;

RITENUTO pertanto opportuno dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D. Lgs. n. 267 del 2000;

DELIBERA

1) DI APPROVARE la relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione 2021 delle società partecipate dal Comune di Scarlino, di cui all'allegato A della presente deliberazione;

2) DI RECEPIRE la relazione tecnica di inquadramento del contesto normativo e giurisprudenziale entro cui è stata condotta l'analisi aggiornata dell'assetto delle partecipazioni societarie del Comune di Scarlino, di cui all'allegato B della presente deliberazione;

3) DI APPROVARE l'analisi delle partecipazioni societarie dirette ed indirette del Comune di Scarlino, di cui all'allegato C alla presente deliberazione, finalizzata ad adempiere alle disposizioni di cui all'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 in materia di razionalizzazione periodica delle società partecipate e condotta secondo lo schema proposto dalla Deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 22/2018;

4) DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore n. 3 “Servizi economici e finanziari” di compiere tutte le procedure necessarie per l'alienazione delle quote societarie possedute dal Comune di Scarlino, così come previsto dal piano allegato, ed in particolare:

- per Grosseto Fiere si dispone l'alienazione delle azioni alla società Andromeda S.r.l. come per le motivazioni meglio specificate nelle premesse, dando atto che, da una prima analisi, l'importo offerto dalla società Andromeda S.r.l., pari ad € 500,00, sembrerebbe congruo rispetto al valore effettivo della Società calcolato sulla base del patrimonio netto 2021, pari ad € 413,77;
- per R.A.M.A S.p.a. di dare mandato all'Assessore competente ed agli Uffici:
- di approfondire la posizione della società R.A.M.A. S.p.a., tenendo in considerazione quanto esposto dalla stessa tramite nota PEC prot. n. 16245 del 16/11/2022, con particolare riferimento al nuovo Piano Strategico 2022-2026 (con il quale prevede lo sviluppo di due rami, uno relativo all'infrastruttura ed un relativo al digitale), unitamente alla ricapitalizzazione gratuita che ha portato un incremento del capitale sociale da 1.653.694,00 € ad 4.002.592,88 €, mediante un aumento del valore nominale unitario delle azioni da € 1,00 a € 2,42;
- di sospendere temporaneamente l'indirizzo di dismissione della partecipata, definito nelle proprie precedenti deliberazioni ex art. 20 del D.lgs. 175/2016, ed i correlati effetti, in attesa delle verifiche di cui al punto precedente, anche tenendo in considerazione che i tentativi già esperiti di cessione delle quote, e dettagliatamente richiamati in premessa, risultano comunque non andati a buon fine;

5) DI DARE ATTO che, ai sensi di quanto disposto dall'allegato C alla presente deliberazione, risultano da mantenere le partecipazioni nelle seguenti società:

- EPG S.p.a.;
- Net-Spring S.r.l.;
- Acquedotto del Fiora S.p.a.;

6) DI DARE ALTRESÌ ATTO che:

- la società CE.VAL.CO. S.p.a. risulta già oggetto di procedure di dismissione, versando in stato di liquidazione;
- per le società CO.SEC.A. S.r.l. e Grosseto Sviluppo S.r.l., anch'esse in stato di liquidazione, risultano emersi possibili profili per il loro risanamento e la rimozione dello stato di liquidazione;

7) DI INCARICARE i competenti uffici di effettuare le comunicazioni obbligatorie del presente provvedimento secondo quanto previsto all'articolo 20 del D. Lgs. 175/2016 e di inviare lo stesso a tutte le società partecipate dal Comune di Scarlino;

8) DI DICHIARARE, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D. Lgs. 267/2000.



COMUNE DI SCARLINO

Provincia di Grosseto

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 132 / 2022

OGGETTO: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE 2021 E ANALISI DELL'ASSETTO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DAL COMUNE DI SCARLINO – RELAZIONE SUGLI INTERVENTI AVVIATI E ADOZIONE PROVVEDIMENTI PER LA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2022 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D. LGS. 175/2016

Ufficio Proponente: ECONOMATO - CONTABILITA'

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, verificata la rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere:

Favorevole

Data:22-12-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

LIZIO BRUNO CHIARA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI SCARLINO

Provincia di Grosseto

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 132 / 2022

OGGETTO: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE 2021 E ANALISI DELL'ASSETTO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DAL COMUNE DI SCARLINO – RELAZIONE SUGLI INTERVENTI AVVIATI E ADOZIONE PROVVEDIMENTI PER LA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2022 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D. LGS. 175/2016

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, verificata la rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere:

Favorevole

Data:22-12-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
LIZIO BRUNO CHIARA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

DATO ATTO che sulla proposta sono stati espressi i pareri di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

con

favorevoli: 8 (Francesca Trivison, Giulianelli, Bianchi, Spinelli, Silvia Trivison, Ramazzotti, Papini, Raspanti);

contrari: //

astenuti: 4 (Destri, Biagioni, Maestrini, Stella);

APPROVA la proposta.

Successivamente, con separata votazione:

favorevoli: 8 (Francesca Trivison, Giulianelli, Bianchi, Spinelli, Silvia Trivison, Ramazzotti, Papini, Raspanti);

contrari: //

astenuti: 4 (Destri, Biagioni, Maestrini, Stella);

DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

Il sindaco

Il segretario comunale

Francesca TRAVISON

Riccardo MASONI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 e ss.mm edii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.